# LEGGE REGIONALE

MODIFICHE E VARIAZIONI ALLA LEGGE 4.7.1974, N. 22

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Legge regionale: "Modifiche e variazioni alla legge 4.7.1974, n. 22".

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

#### Art. 1

L'art. ? della legge regionale n. 22 del 4.7.1974 è così modificato:

il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Dal 1º/1/1977 la retta di ospitalità di cui al punto
"a" dell'art. 7 è stabilita nella misura di L. 4.000 gior
naliere.

Nell'ipotesi di minori ospiti per il periodo scolastico la retta giornaliera, durante il periodo estivo di assenza, viene corrisposta nella mi sura del 40%".

Il secondo comma è abrogato ed è sostituito dal seguente:

"Il ricovero sia di minori che di anziani può essere pre visto anche in forma semiconvittuale. In tal caso la retta giornaliera viene stabilita in L. 2.200."

Al comma terzo, ultimo rigo, le parole "un importo dirlire 2.000 giornaliere" sono sostituite dalle seguenti: "un importo proporzionale allo stato di bisogno e comunque non superiore a L. 4.000".

Le rette di cui ai commi precedenti potranno essere modificate con deliberazioni della Giunta regionale, senti ta la competente Commissione Consiliare, in base alle variazioni dei prezzi e del costo della vita.

Al settimo comma vanno aggiunte le seguenti parole:

"I limiti di età relativi alla anzianità sono derogabili per casi eccezionali valutati dall'Assessorato regionale competente, d'intesa con l'Amministrazione provinciale interessata, e fatti salvi i casi di cui all'art. 154 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, numero 773".

All'ultimo comma, sempre dell'art. 8, si aggiunge il seguente:

"Per i ricoveri dei minori mei casi d'urgenza previsti

#### CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

dal comma precedente è necessario anche il parere favorevole del Giudice tutelare competente per territorio. Se il parere non può essere allegato alla disposizione di ricovero, 'stante l'urgenza del caso, esse deve comun que essere inoltrato a cura del Sindaco all'Amministrazione Provinciale ed all'Istituto ospitante entro trenta giorni.

In caso di inadempienza il ricovero sarà considera to a carico dell'ente che lo ha disposto con esclusione di ogni onere finanziario della Regione.

#### Art. 2

Al secondo comma dell'art. 9, ultimo rigo, dopo le parole "Assessorato competente", si aggiungono le seguenti parole:

"con la collaborazione di un Comitato consultivo com posto da un rappresentante designato dall'Unione regiona le delle Provincie, da due rappresentanti di Istituti per anziani e per minori nominati dall'Assessore competente, un rappresentante degli Istituti per anziani e da un rappresentante della magistratura minorile.

## Art. 3

All'art. 13 si aggiunge il seguente comma:

"In caso di inadempienza delle Amministrazioni provinciali il Comitato di controllo sugli atti delle Provincie, su segnalazione dell'Assessorato regionale provve
derà alla nomina di un Commissario "ad acta" per l'adempi
mento surrichiamato".

# CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Art. 4

Gli artt. 14 e 15 sono a progati e sostituiti dal seguente:

"Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli appositi stanziamenti previsti nel bilancio di previsione dell'e sercizio finanziario 1978".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI Aprile - Galatone